



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **44/2025** promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv.
PITTORI SILVIO

Parte_2 (C.F. *C.F._2*), con il patrocinio dell'avv. **PITTORI SILVIO**
ATTRICI opponenti

contro

Controparte_1 **.F.-P.IVA** *P.IVA_1*, con **Laura Bonannini**
CONVENUTA opposta

Sulle **CONCLUSIONI** precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc trattenuta in decisione
all'udienza del 28 gennaio 2026:

per gli attori opponenti *Parte_1* e *Parte_2* “Voglia l'Ill.mo
Tribunale di Livorno, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta opposizione e per i motivi tutti
su cui la stessa è fondata, **IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE**: accertata e dichiarata la
presenza nel contratto di appalto di cui in premessa di una clausola arbitrale/compromissoria e la sua
stessa validità, accerti e dichiarare la presenza di un fatto impeditivo all'esercizio della giurisdizione
statale e quindi o comunque la propria incompetenza ad esercitare l'attività giurisdizionale e per
l'effetto revochi e/o dichiarare nullo e/o improduttivo di effetti giuridici e comunque inammissibile e/o
inefficace e/o illegittimo il predetto decreto ingiuntivo n. 1102/2024 D.I. e n. 2703/2024 R.G, con ogni
conseguenziale pronuncia di rito e di ragione anche sulle spese, e con remissione della controversia al

giudizio arbitrale; IN VIA PRELIMINARE: nell'eventualità, non creduta, di reiezione della eccezione di cui sopra svolta in via pregiudiziale e preliminare, parte opponente si oppone sino da adesso alla concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, stanti le contestazioni scritte, i documenti prodotti dalla stessa che attestano la infondatezza della pretesa di parte avversa, nonché la semplicità ed immediatezza degli accertamenti e approfondimenti, anche istruttori, richiesti, così come il pericolo/pregiudizio derivante alla parte opponente dalla concessione della provvisoria esecutorietà. NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: Accogliere la presente opposizione, e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo ed improduttivo di effetti giuridici e/o comunque inammissibile e/o inefficace e/o illegittimo, il decreto ingiuntivo opposto n. 1102/2024 DI emesso dal Tribunale di Livorno il 19.11.2024, per i motivi tutti di cui in premessa, ivi compreso per la insussistenza e/o la mancata prova della sussistenza della titolarità e/o della stessa esistenza del credito azionato in via monitoria, con ogni conseguenziale pronuncia di rito e di ragione, accertando e statuendo la inesistenza del credito vantato e di cui al procedimento monitorio, e/o una diversa quantificazione dello stesso. NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata l'esistenza dei difetti e/o dei vizi denunciati e di quelli che saranno evidenziati dalla espletanda CTU, e l'esclusiva responsabilità della medesima parte opposta per tali vizi, dichiarare la *Controparte_2* tenuta alla garanzia anche ex art. 1490 c.c. per il contratto di appalto in premessa, e pertanto, accertato e dichiarato l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi e per l'esecuzione a regola d'arte di detti lavori accertati come viziati, condannare la opposta al pagamento dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre Iva a detto titolo, e/o a titolo di rimessione in pristino e/o di risarcimento e/o di indennizzo o a quello maggiore o minore che sarà quantificato di giustizia a seguito della espletanda CTU; PROCEDERE nelle predette ipotesi, sulla base degli accertamenti come sopra richiesti, alla determinazione del conto finale fra le parti e dei reciproci rapporti di dare ed avere, ed effettuate le compensazioni del caso, condannare la parte opposta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale parte debitrice, al pagamento a favore della parte opponente della somma che risulterà dovuta, anche all'esito dell'istruttoria e che sarà comunque ritenuta di giustizia, - accertare e dichiarare la responsabilità della *Controparte_2* ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e conseguentemente condannarla al pagamento in favore delle opposenti a titolo di risarcimento danni della somma di giustizia da liquidarsi in base alle risultanze istruttorie e/o in via equitativa. Con ogni conseguenziale provvedimento di rito e di ragione. Il tutto con vittoria di spese e compensi”;

per la convenuta opposta *Controparte_1* “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: in tesi, respingere l'opposizione proposta dalle Signore *Parte_1*

Parte_1 e *Parte_2* e confermare il decreto ingiuntivo n. 1102/2024 del Tribunale di Livorno, con vittoria di spese e di compensi; in denegata e contestata ipotesi, revocare il decreto ingiuntivo n. 1102/2024 del Tribunale di Livorno per la presenza di una clausola compromissoria, con compensazione di spese e di compensi; in accoglimento della domanda riconvenzionale espletata, condannare le oppponenti alla refusione a favore della parte convenuta dell'importo pari ad € 1.000,00 (mille/00) per le ragioni indicate in premessa, con vittoria di spese e di compensi. In via istruttoria, rimessa la causa in istruttoria: A) Ammettere la prova testimoniale capitolata da *Controparte_1* [...] nella seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., con il teste ivi indicato; B) In denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale capitolata da parte opponente, ammettere la controprova richiesta nella terza memoria ex art. 171 ter c.p.c. con i testi ivi indicati”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. A seguito di ricorso della *Controparte_1* il Tribunale di Livorno, con decreto n.1102/2024 del 16 novembre 2024, ingiungeva a *Parte_1* e [...] *Parte_2* di pagare la somma di euro 13.420,00, oltre accessori, a titolo di corrispettivo per lavori edili di straordinaria manutenzione realizzati nell'appartamento di Rosignano Marittimo Frazione Rosignano Solvay Via Berlinguer n.35.

Deduceva la società ricorrente che, in relazione ai lavori edili svolti, aveva diritto al pagamento del corrispettivo, che aveva emesso le fatture nn. 11/2024, 14/2024, 22/2024 e 41/2024 nei confronti di *Parte_2* e che *Parte_1* e *Parte_2* non avevano pagato gli importi indicati nelle fatture 22 e 41 del 2024.

II. Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione *Parte_1* e [...] *Parte_2*, le quali deducevano che:

il Tribunale adito non era competente in quanto *Parte_1* e *CP_3* [...] avevano stipulato un contratto di appalto, che prevedeva all'art. 11 la clausola arbitrale;

l'art. 11 del contratto intercorso tra *Parte_1*, committente, e *CP_3* [...], appaltatore, prevedeva: “la composizione di ogni eventuale controversia sarà deferita ad un unico e inappellabile arbitro compositore scelto di comune accordo tra le parti con rinuncia esplicita ora per allora ad ogni altro giudizio”;

il contratto di appalto veniva stipulato da *Parte_1*, usufruttuaria e residente nell'immobile oggetto dei lavori edili, e *Controparte_3*, quale impresa appaltatrice, ma le

fatture, poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, venivano emesse dalla società [...]

Controparte_1 nei confronti di Parte_2

il computo metrico dei lavori veniva redatto dal direttore dei lavori Geom. CP_4 e sottoscritto dalla Controparte_5

le fatture n.22/2024 di euro 9.200,00 e n.41/2024 di euro 4.400,00 recavano degli importi che superavano di euro 9.000,00 quanto previsto come corrispettivo dal contratto di appalto ed avevano un oggetto generico e non trovavano giustificazione nei lavori svolti;

con lettera del 6 settembre 2024, le opposenti erano disposte a versare la somma di euro 3.828,00 a saldo del corrispettivo pattuito con il contratto di appalto di euro 22.528,00 (IVA inclusa), tenuto conto di quanto già versato, pari ad euro 18.700,00;

con lettera a mezzo PEC del 6 settembre 2024 il legale delle opposenti aveva eccepito dei vizi delle opere eseguite, tra i quali l'omessa rasatura delle pareti, le lesioni alle soglie, il distacco di intonaco.

In conclusione, le opposenti domandavano: (i) la revoca del decreto ingiuntivo per l'incompetenza del Tribunale a seguito della clausola arbitrale; (ii) la revoca del decreto ingiuntivo in quanto la società Controparte_1 non era titolare del credito azionato in via monitoria; (iii) la condanna della società opposta al pagamento della somma di euro 5.000,00 quale costo di eliminazione dei difetti denunciati ai sensi dell'art. 1490 cc e/o la condanna alla rimessione in pristino.

Più precisamente, a pagina 12 della opposizione a decreto ingiuntivo, le opposenti chiedevano di revocare il decreto opposto "per i motivi tutti di cui in premessa, ivi compreso per la insussistenza e/o la mancata prova della sussistenza della titolarità e/o della stessa esistenza del credito azionato in via monitoria".

III. Con comparsa depositata in data 25 marzo 2025, si costituiva in giudizio Controparte_1 [...] la quale deduceva che:

l'eccezione di carenza di competenza per la sussistenza della clausola compromissoria era infondata in quanto le due fatture erano state emesse a seguito dell'esecuzione di lavori edili non previsti dal contratto di appalto;

la clausola compromissoria era comunque nulla per la carenza della doppia sottoscrizione della [...] Parte_2 ;

la domanda di risarcimento del danno per difetti dell'opera era infondata in fatto;

la sottoscrizione del computo metrico da parte della *Controparte_5* costituiva un mero errore materiale; sia la *Controparte_5* che la *Controparte_1* erano riconducibili ad *Controparte_3* ed avevano la medesima sede sociale;

le fatture 22/2024 di euro 9.020,00 e 41/2024 di euro 4.400,00, poste alla base del ricorso per decreto ingiuntivo, erano state emesse “per lavori extra contratto, riguardanti opere di straordinaria manutenzione” (cfr. pagina 5 della costituzione); tali lavori erano stati eseguiti a seguito della richiesta della *Parte_1* ; la contestazione di difetti dell’opera era infondata in quanto non era credibile che le opponenti avessero commissionato delle opere in più rispetto al contratto, se non fossero state soddisfatte di quelle già eseguite;.

In conclusione, quindi, la convenuta opposta domandava il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto opposto e in via riconvenzionale la condanna delle opponenti alla refusione dell’importo di euro 1.000,00.

IV. La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e trattenuta in decisione all’udienza del 28 gennaio 2026.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’eccezione di incompetenza del Tribunale per la clausola compromissoria viene respinta in quanto non agisce in giudizio il soggetto che ha sottoscritto il contratto di appalto (*Controparte_3*), ma il diverso soggetto giuridico *Controparte_1*

Comunque, il decreto opposto viene revocato.

Le fatture fiscali nn.22 e 41 del 2024 emesse dalla *Controparte_1* nei confronti di *Parte_2* non possono avere alcun valore probatorio in ordine agli importi ivi indicati, come corrispettivo dei lavori, perché risultano il portato di una contabilità manifestamente errata in violazione del disposto dell’art. 2219 cc.

Non è contabilmente spiegabile la ragione dell’emissione delle fatture da parte della società [...] *Controparte_1* quando il contratto di appalto agli atti risulta sottoscritto dall’appaltatore *Controparte_3* .

Pertanto, la committente del contratto risulta essere *Parte_1* e le fatture sono state emesse nei confronti di *Parte_2*

La società opposta sostiene che le fatture sarebbero state emesse dalla *Controparte_1*

perché avrebbero avuto ad oggetto dei lavori diversi da quelli commissionati a *Controparte_3* con il contratto di appalto.

Si tratta di una tesi difensiva manifestamente infondata in fatto.

La fattura n.22/2024 di euro 8.200,00 indica come oggetto il terzo acconto delle opere di manutenzione straordinaria del fabbricato e quindi proprio le opere oggetto del contratto di appalto agli atti.

La fattura n.41/2024 di euro 4.000,00 indica come oggetto dei lavori extra, ma non è oggettivamente possibile distinguere le opere indicate nella fattura con le opere indicate dal computo metrico dei lavori, che veniva redatto dal direttore dei lavori Geom. *CP_4* e sottoscritto dalla *[...]* *Controparte_5*

Sulla base di una tale inattendibilità probatoria dei documenti posti a base del credito della *[...]* *Controparte_1* non può che addivenirsi alla revoca del decreto ingiuntivo.

Ma vi è di più.

Non esiste alcun diritto di credito della *Controparte_1* nei confronti della *[...]* *Parte_1* e della *Parte_2*

In sede di memoria conclusionale depositata in data 22 dicembre 2025, la società opposta ha dedotto: “Fermo quanto si è detto e si ribadirà in ordine all’operatività della clausola compromissoria, contenuta nel contratto di appalto, rispetto a lavori ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto di appalto, è chiaro che le Signore *Parte_1* e *Pt_2* hanno riconosciuto l’esistenza di un rapporto contrattuale tra sé medesime e la *CP_1* in persona del suo legale rappresentante Sig. Arcerito, per tutti i lavori per cui è causa. È noto che l’art. 115 c.p.c. prevede che “il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. Dunque, l’esistenza di un rapporto contrattuale tra la *CP_1* (appaltatore) e le Signore *Parte_1* e *Pt_2* (appaltanti) per tutti i lavori de quibus deve essere posta a fondamento della decisione, in quanto si tratta di un fatto non soltanto non specificamente contestato, ma espressamente dichiarato ed ammesso dalle opposenti (parti convenute in senso sostanziale rispetto alla domanda proposta in sede monitoria)”.

Quando dedotto dalla società opposta non corrisponde al vero in quanto, a pagina 12 della opposizione a decreto ingiuntivo, le opposenti chiedevano di revocare il decreto opposto “per i motivi tutti di cui in premessa, ivi compreso per la insussistenza e/o la mancata prova della sussistenza della titolarità e/o della stessa esistenza del credito azionato in via monitoria”.

Occorre evidenziare che il contratto di appalto risulta intervenuto tra la committente [...] *Parte_1* e l'appaltatore *Controparte_3* e i lavori appaltati, anche quelli relativi alle fatture 22/2024 di euro 9.020,00 e 41/2024 di euro 4.400,00, sono stati eseguiti nell'abitazione ubicata in Rosignano Marittimo Frazione Rosignano Solvay Via Berlinguer n.35, ovvero dove dovevano essere eseguiti i lavori del contratto di appalto.

Non solo, ma a pagina 5 della comparsa di risposta della stessa *Controparte_1* si legge che *Parte_1* chiedeva l'esecuzione di lavori a *Controparte_3* con dei messaggi telefonici ("a fronte degli stessi vi sono le continue richieste della Sig.ra *Parte_1* che con modalità "gentile" e comunque insistente, a mezzo messaggi scritti, rinviando nella sostanza il momento del pagamento del dovuto, chiedeva al Sig. Arcerito nuovi interventi, confidando nella sua disponibilità e nel suo operato").

Da tale deduzione, proprio della convenuta opposta, si desume la prova che il rapporto contrattuale di appalto, COME EMERGE DAL CONTRATTO SCRITTO, è intercorso tra *Parte_1* [...] e *Controparte_3* e non tra la prima e la società *Controparte_1*

In terzo luogo, l'art. 2 del contratto di appalto prevedeva espressamente la possibilità per il committente di chiedere l'esecuzione di opere in variante e in aumento.

Quindi, anche il contratto scritto prevedeva la possibilità dell'esecuzione di opere in variante o in aumento da parte di *Controparte_3* e quindi la tesi secondo cui il credito sarebbe riconducibile alla *Controparte_1* è smentita dallo stesso contratto di appalto scritto agli atti.

Le premesse portano alla conclusione che non appare sussistere alcun titolo contrattuale della società *Controparte_1* per chiedere il pagamento di un corrispettivo per l'esecuzione di opere.

Non è neppure possibile individuare il titolo in base al quale la società *Controparte_1* ha agito in giudizio anche nei confronti di *Parte_1*, per le ragioni sopra esposte e perché le fatture sono state emesse nei confronti di *Parte_2*, la quale, in base alle deduzioni della convenuta opposta, non aveva chiesto l'esecuzione di alcuna opera, visto che si afferma che le opere venivano richieste da *Parte_1*, con messaggi scritti.

La domanda di condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00 è manifestamente infondata in quanto manca qualsiasi richiesta di prova idonea a dimostrare che la caduta del "puntello a protezione di una soglia" sia addebitabile alle opposenti.

La domanda di garanzia per vizi e difetti avanzata in via riconvenzionale da *Parte_1* [...] e *Parte_2* è manifestamente infondata in diritto.

Nelle conclusioni, a pagina 12 dell'atto di opposizione, si legge: "NEL MERITO ED IN VIA RICONVENZIONALE: accertata e dichiarata l'esistenza dei difetti e/o dei vizi denunciati e di quelli che saranno evidenziati dalla espletanda CTU, e l'esclusiva responsabilità della medesima parte opposta per tali vizi, dichiara la *Controparte_2* tenuta alla garanzia anche ex art. 1490 c.c. per il contratto di appalto in premessa, e pertanto, accertato e dichiarato l'importo necessario per l'eliminazione dei vizi e per l'esecuzione a regola d'arte di detti lavori accertati come viziati, condanna la opposta al pagamento dell'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre Iva a detto titolo, e/o a titolo di rimessione in pristino e/o di risarcimento e/o di indennizzo o a quello maggiore o minore che sarà quantificato di giustizia a seguito della espletanda CTU".

Viene invocata la garanzia per i vizi della cosa venduta ai sensi dell'art. 1490 cc, ma il rapporto contrattuale tra le parti non è derivato dalla vendita, ma dall'appalto, la cui disciplina in materia di garanzia è dettata dall'art. 1667 cc.

Comunque, la domanda di eliminazione dei vizi dell'opera viene proposta giudizialmente nei confronti della *Controparte_2* e non nei confronti della controparte contrattuale, ovvero *CP_3* [...].

La lettera di contestazione del 6 settembre 2024, che le attrici opponenti producono come documento n. 10, per dimostrare la tempestiva denuncia dei vizi dell'opera risulta inviata a soggetti diversi sia da *Controparte_3* che da *Controparte_2*

Ci troviamo di fronte ad una estrema confusione in ordine sia alle deduzioni che alle domande giudiziali proposte reciprocamente dalle parti, confusione che porta alla infondatezza di tutte le domande giudiziali e, conseguentemente, alla compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da *Parte_1* [...] e *Parte_2* contro *Controparte_1* ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:

revoca il decreto ingiuntivo opposto n.1102/2024 del 16 novembre 2024;

compensa tra le parti le spese processuali.

Livorno, 28 gennaio 2026 alle ore 12,58.

Il Giudice

dott. Massimiliano Magliacani